

VISTA la Convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Pavia ed EDiSU Pavia sottoscritta in data 08/06/2023 (acquisita agli atti dell'Amministrazione universitaria al prot. n.93672/2023) con la quale è stata regolata la reciproca collaborazione nei vari ambiti di interesse con particolare riguardo alla:

- a) gestione degli interventi per il diritto allo studio presso l'Università e, nello specifico all'erogazione delle borse di studio a tutti gli aventi diritto;
- b) sviluppo e finanziamento di interventi, programmi e attività finalizzati a conservare, migliorare e potenziare il sistema dei servizi e delle strutture di EDiSU;
- c) attivazione di eventuali collaborazioni in altri ambiti di comune interesse;

PRESO ATTO che con riferimento alle attività di cui al precedente punto c), l'Articolo 4 *“Altre attività in collaborazione”* della Convenzione quadro stabilisce che:

- a) *“Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi o contratti, anche a titolo gratuito, per eventuali collaborazioni in altri ambiti di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza alle attività amministrative e tecniche, l'utilizzo di servizi comuni, le attività formative al personale delle parti, l'utilizzo di sistemi informativi, informatici, bibliotecari, etc ... (comma 1);*
- b) *“L'Università potrà assumere il ruolo di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi e per l'affidamento di lavori ed EDiSU avrà l'obbligo di aderire ai contratti stipulati dall'Università, qualora l'economicità e i capitolati tecnici dei contratti rispondano alle esigenze dell'Ente” (comma 4);*

RILEVATO CHE EDiSU ha ottenuto, mediante la partecipazione a bandi ministeriali e/o regionali specifici cofinanziamenti, per la realizzazione dei sotto indicati interventi edilizi:

- a) ristrutturazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato “Edificio nord dell'immobile Ex Mondino” (ubicato a Pavia, via Palestro n. 9) e concesso in comodato d'uso da parte dell'Università, al fine di destinarlo, in coerenza con i propri scopi istituzionali, a residenze per studenti ed a spazi per servizi pubblici e di interesse pubblico;
- b) riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio universitario denominato “Collegio Castiglioni-Brugnatelli (ubicato a Pavia, Via S. Martino n. 20);
- c) riqualificazione del “Collegio Camillo Golgi” (ubicato a Pavia, Via Aselli n. 43);

CONSIDERATO che stante il mancato possesso da parte di EDiSU della qualificazione prevista dal D.lgs. n.36/2023 necessaria ai fini dell'espletamento delle rispettive procedure di gara, in applicazione dell'art.4 della suddetta convenzione e sulla base degli accordi intercorsi tra le parti a seguito di corrispondenza a mezzo PEC, l'Università ha assunto il ruolo di stazione appaltante ausiliaria per l'espletamento delle seguenti gare d'appalto:

- a) procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione del compendio denominato "Edificio Nord del comparto immobiliare ex Mondino per un importo posto a base di gara pari a € 11.344,682,46, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA (CUP G18H2200093009 - CIG: B2A28BB30A);
- b) procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione dell'edificio universitario denominato "Collegio Castiglioni-Brugnatelli" per un importo a base di gara pari a € 4.501.216,88=. (al netto dell'IVA), già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (CUP G13C22001730009 – CIG B7B10DF605);

PRESO ATTO che in data 10 marzo 2026, EDiSU ha richiesto all'Università di assumere il ruolo di Stazione Appaltante Ausiliaria per la procedura di affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), propedeutico alla successiva procedura di appalto integrato - Intervento di riqualificazione Collegio Golgi (CUP G13C22001740009) - finanziamento ex L. 338/2000", richiesta motivata da esigenze di continuità della filiera procedurale, coordinamento con il successivo appalto integrato, rispetto delle milestone del finanziamento e riduzione del rischio procedimentale;

ACCERTATO altresì che:

- si rende contestualmente necessario estendere le funzioni di committenza ausiliaria già svolta dall'Università per la fase di affidamento, per i collegi Mondino Nord e Castiglioni Brugnatelli, anche alla fase di esecuzione delle commesse di cui sopra nonché attivare la funzione di committenza ausiliaria per l'intervento relativo al collegio Golgi;
- EDiSU, in possesso della qualificazione nel livello base (L3) dovrà in ogni caso ricorrere per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 1.000.000, di euro ad una stazione appaltante qualificata;

- l'Università di Pavia, in possesso della qualificazione avanzata o di terzo livello (L1), può svolgere attività di committenza ausiliaria per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di qualsivoglia importo;

RITENUTO, in un'ottica di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, di procedere alla sottoscrizione di un accordo attuativo della Convenzione già in essere tra le parti disciplinante lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte dell'Università in favore di EDiSU per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro nel quale sono declinati e dettagliati le funzioni, gli obblighi e le responsabilità delle parti, le modalità di interazione e di collaborazione tra le stesse;

ATTESO che l'ambito applicativo dell'atto in oggetto, oltre a ricomprendere gli interventi edilizi riportati nelle premesse, è da intendersi esteso all'affidamento e all'esecuzione di lavori pubblici di cui EDiSU necessitasse nel corso di validità del presente accordo, nonché ove funzionalmente connessi ai predetti interventi, all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, propedeutici o strumentali alla loro realizzazione, sulla base di quanto meglio stabilito e disciplinato nelle successive disposizioni;

VISTO il testo competente dell'accordo attuativo della convenzione quadro per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte dell'Università degli Studi di Pavia in favore dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia, condiviso con il Servizio Gare e Appalti dell'Università degli Studi di Pavia;

ASSUNTO il parere del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità e la correttezza del presente provvedimento;

con voti _____ espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) Di recepire l'accordo attuativo della convenzione quadro per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte dell'Università degli Studi di Pavia in favore dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia, condiviso con il Servizio Gare e Appalti dell'Università degli Studi di Pavia.
- 2) Di autorizzare il Presidente alla firma del suddetto accordo, previa approvazione e sottoscrizione da parte dell'Università di Pavia.
- 3) Di trasmettere la presente delibera alla Direzione Generale dell'Università degli Studi di Pavia, all' Area Tecnica e Sicurezza dell'Università degli studi di Pavia, Ufficio Legale dell'Università di Pavia, alla Direzione di EDiSU Pavia, alla Responsabile dell'Ufficio Tecnico

di EDiSU Pavia ed alla responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio di EDiSU Pavia per gli adempimenti conseguenti.

**ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PAVIA IN FAVORE DELL'ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PAVIA**

TRA

L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia (di seguito denominato per brevità "**EDISU**"), con sede legale in Pavia, Via Sant'Ennodio 26, C.F. 96053130181 rappresentato dal Presidente pro tempore, prof. Giuseppe Faita, nato a Rivignano (UD) il 5 giugno 1962, domiciliato per la carica presso la sede di EDiSU autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione n.del 29 luglio 2026;

E

L'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata per brevità "**Ateneo**" o "**Università**"), con sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, C.F. 80007270186, rappresentata dalla Direttrice Generale, dott.ssa Alice Corradi, nata a Torino (TO), il 20 dicembre 1973, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Università autorizzata alla stipula del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2026;

(di seguito denominate congiuntamente "Le Parti")

PREMESSO CHE:

- le Parti hanno sottoscritto una Convenzione Quadro (acquisita agli atti dell'Amministrazione universitaria al prot. n.93672/2023 e di seguito denominata, per brevità, "Convenzione") con la quale è stata regolata la reciproca collaborazione nei vari ambiti di interesse con particolare riguardo alla:
 - a) gestione degli interventi per il diritto allo studio presso l'Università e, nello specifico all'erogazione delle borse di studio a tutti gli aventi diritto;
 - b) sviluppo e finanziamento di interventi, programmi e attività finalizzati a conservare, migliorare e potenziare il sistema dei servizi e delle strutture di EDiSU;
 - c) attivazione di eventuali collaborazioni in altri ambiti di comune interesse
- con riferimento alle attività di cui al precedente punto c), l'Articolo 4 "*Altre attività in collaborazione*" della Convenzione quadro stabilisce che:
 - a) "*Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi o contratti, anche a titolo gratuito, per eventuali collaborazioni in altri ambiti di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza alle attività amministrative e tecniche, l'utilizzo di servizi comuni, le attività formative al personale delle parti, l'utilizzo di sistemi informativi, informatici, bibliotecari, etc ... (comma 1);*
 - b) "*L'Università potrà assumere il ruolo di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi e per l'affidamento di lavori ed EDiSU avrà l'obbligo di aderire ai contratti stipulati dall'Università, qualora l'economicità e i capitolati tecnici dei contratti rispondano alle esigenze dell'Ente*" (comma 4);

RILEVATO CHE

- EDiSU ha ottenuto, mediante la partecipazione a bandi ministeriali e/o regionali specifici cofinanziamenti, per la realizzazione dei sotto indicati interventi edilizi:
 - a) ristrutturazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato "Edificio nord dell'immobile Ex Mondino" (ubicato a Pavia, via Palestro n. 9) e concesso in comodato d'uso da parte dell'Università, al fine di destinarlo, in

- coerenza con i propri scopi istituzionali, a residenze per studenti ed a spazi per servizi pubblici e di interesse pubblico;
- b) riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio universitario denominato "Collegio Castiglioni-Brugnatelli (ubicato a Pavia, Via S. Martino n. 20);
 - c) riqualificazione del "Collegio Camillo Golgi" (ubicato a Pavia, Via Aselli n. 43);
- stante il mancato possesso da parte di EDiSU della qualificazione prevista dal D.Lgs. n.36/2023 (di seguito, anche Codice dei contratti pubblici) prevista ai fini dell'espletamento delle rispettive procedure di gara, in applicazione dell'art.4 della convenzione quadro, previa delibera del Consiglio di Amministrazione di EDiSU rep. n.42 e n.50, rispettivamente del 19 luglio 2024 e del 30 giugno 2025, e sulla base degli accordi intercorsi tra le parti a seguito di corrispondenza a mezzo PEC, l'Università ha assunto il ruolo di stazione appaltante ausiliaria per l'espletamento delle seguenti gare d'appalto:
 - a) procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione del compendio denominato "Edificio Nord del comparto immobiliare ex Mondino per un importo posto a base di gara pari a € 11.344,682,46, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA (CUP G18H2200093009 - CIG: B2A28BB30A);
 - b) procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio universitario denominato "Collegio Castiglioni-Brugnatelli" per un importo a base di gara pari a € 4.501.216,88= (al netto dell'IVA), già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (CUP G13C22001730009 – CIG B7B10DF605);
 - , con PEC acquisita agli atti dell'Amministrazione universitaria al prot. 42415 del 10 marzo 2026, EDiSU ha richiesto all'Università di assumere il ruolo di Stazione Appaltante Ausiliaria per la procedura di affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), propedeutico alla successiva procedura di appalto integrato - Intervento di riqualificazione Collegio Golgi (CUP G13C22001740009) - finanziamento ex L. 338/2000", richiesta motivata da esigenze di continuità della filiera procedurale, coordinamento con il successivo appalto integrato, rispetto delle milestone del finanziamento e riduzione del rischio procedimentale;
 - a seguito del regolare espletamento della procedura di gara per l'appalto integrato dell'ex Mondino (giusta determina di aggiudicazione rep. n.9380/2024, prot. n.204285 del 31 ottobre 2024) e previa stipula del contratto d'appalto, è stato dato avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a tutt'oggi in corso;
 - con riferimento ai lavori del Collegio Castiglioni-Brugnatelli, giusta determina di aggiudicazione rep. n.2662/2025, prot. n.214322 del 10 novembre 2025, la stipula del contratto d'appalto è stata differita al mese di luglio dell'anno 2026 stante la necessità di dare avvio ai lavori nel periodo compreso tra il 3 agosto ed il 15 settembre 2026 per esigenze organizzative legate alla graduale dislocazione delle ospiti residenti nel Collegio e per evitare l'interruzione del servizio abitativo al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione;

PRESO ATTO CHE in base agli accordi intercorsi tra le parti a mezzo PEC il rimborso dei costi sostenuti dall'Università di Pavia a favore di EDiSU per l'espletamento delle attività di cui sopra, ivi compresi quelli legati al corrispettivo da riconoscere al personale dipendente dell'Ateneo al quale sono state conferite le necessarie e correlate responsabilità tecnico-amministrative, è stato demandato all'adozione di apposito e separato atto;

ACCERTATO altresì che:

- si rende contestualmente necessario estendere le funzioni di committenza ausiliaria già svolta dall'Università per la fase di affidamento, per i collegi Mondino Nord e Castiglioni Brugatelli, anche alla fase di esecuzione delle commesse di cui sopra nonché attivare la funzione di committenza ausiliaria per l'intervento relativo al collegio Golgi;
- EDiSU, in possesso della qualificazione nel livello base (L3) dovrà in ogni caso ricorrere per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 1.000.000, di euro ad una stazione appaltante qualificata;
- l'Università di Pavia, in possesso della qualificazione avanzata o di terzo livello (L1), può svolgere attività di committenza ausiliaria per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di qualsivoglia importo;

VISTE e RICHIAMATE le sotto indicate disposizioni del D.Lgs. n.36/2023:

- art. 62, commi 1 e 2, laddove è stabilito che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- art. 62, comma 5 stabilisce che: "Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:
 - a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
 - b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
 - c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
- art. 62, comma 9 laddove è stabilito che: *"Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata";*
- art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici che definisce «attività di committenza ausiliaria», *"le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*
 - 1) *infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
 - 2) *consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
 - 3) *preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
 - 4) *gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata";*

- art. 62, comma 6, che stabilisce che *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:
b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), dell’allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate”;*

RICHIAMATE altresì le ulteriori seguenti disposizioni del D.Lgs. n.36/2023:

- art. 1, in materia di principio del risultato e criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità amministrativa;
- art. 41 e Allegato I.7, con riguardo ai livelli e ai contenuti della progettazione, inclusa la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base della successiva procedura di appalto integrato;
- art. 45 e Allegato I.10 in materia di incentivi alle funzioni tecniche e attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure;

RITENUTO, in un’ottica di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, di procedere alla sottoscrizione di un accordo attuativo della Convenzione già in essere tra le parti disciplinante lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria da parte dell’Università in favore di EDiSU per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro nel quale sono declinati e dettagliati le funzioni, gli obblighi e le responsabilità delle parti, le modalità di interazione e di collaborazione tra le stesse;

ATTESO che l’ambito applicativo dell’atto in oggetto, oltre a ricomprendere gli interventi edilizi riportati nelle premesse, è da intendersi esteso all’affidamento e all’esecuzione di lavori pubblici di cui EDiSU necessitasse nel corso di validità del presente accordo, nonché ove funzionalmente connessi ai predetti interventi, all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, propedeutici o strumentali alla loro realizzazione, sulla base di quanto meglio stabilito e disciplinato nelle successive disposizioni;

RICHIAMATE le seguenti delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pavia:

- delibera n. 64/2026 del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2026 con la quale è stato espresso parere favorevole all’assunzione da parte dell’Università di Pavia, per il tramite dell’Area Tecnica, del ruolo di Stazione Appaltante Ausiliaria per la procedura di affidamento del servizio di redazione del PFTE e successivamente dell’appalto integrato relativamente al “Progetto di riqualificazione del Collegio Golgi finanziato con il V Bando della Legge 338/2000” con contestuale parere favorevole all’accantonamento di una quota dell’FFO 2025 quale cofinanziamento;
- delibera del 30/06/2026 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha dato mandato alla Direttrice Generale di procedere alla sottoscrizione dell’accordo attuativo con l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione Quadro sottoscritta tra i due Enti, per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante Ausiliaria anche con riguardo alla nomina del gruppo di lavoro con i relativi ruoli e le responsabilità attribuite ai singoli ai sensi del Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023) avendo a riferimento il vigente “Regolamento per l’attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023”.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse e i documenti ivi citati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, ma acquisiti agli atti dell’Amministrazione universitaria, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art.2 - Oggetto e Finalità

Il presente accordo ha per oggetto l'attività di committenza qualificata e/o ausiliaria che l'Università degli Studi di Pavia, stazione Appaltante in possesso del livello di qualificazione avanzato (L1) per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici, svolgerà a favore di EDiSU, anche con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura funzionalmente connessi agli interventi edilizi oggetto del presente accordo.

L'attività di committenza qualificata e/o ausiliaria riguarda il complesso delle attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza in nome e per conto di EDiSU, con particolare riguardo alla:

- a. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto di lavori d'importo superiore a 1.000.000,00 euro, nonché delle procedure per servizi di ingegneria e architettura connessi agli interventi edilizi;
- b. preparazione delle procedure di appalto di lavori d'importo superiore a 1.000.000,00 euro, nonché delle procedure per servizi di ingegneria e architettura connessi agli interventi edilizi;
- c. gestione delle procedure di appalto di lavori d'importo superiore a 1.000.000,00 euro, nonché delle procedure per servizi di ingegneria e architettura connessi agli interventi edilizi.

L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento delle sotto indicate prestazioni:

- messa a disposizione di infrastrutture tecniche i.e. una piattaforma telematica e digitale per la gestione delle procedure di gara o strumenti di e-procurement;
- attività di consulenza mediante supporto e assistenza generale su tutte le questioni inerenti alla gestione delle procedure di gara; verifica normativa e assistenza giuridico-amministrativa; predisposizione delle strategie di affidamento i.e. schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente tutte le fasi della procedura di appalto (dalla indizione della gara alla esecuzione del contratto);
- supporto per la preparazione delle procedure di gara e verifica della documentazione di gara (bandi, avvisi, disciplinari, lettere di invito, capitolati ecc.) predisposta da EDiSU e/o redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara;
- gestione della procedura di gara in nome e per conto dell'ente tramite espletamento delle operazioni di gara; gestione della piattaforma, ricezione delle offerte, nomina della commissione, verifica della documentazione, proposta di aggiudicazione, stipula del contratto d'appalto.

Qualora i valori sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, il presente accordo si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.

La sottoscrizione della presente atto non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente all'Università di Pavia il compito di svolgere le attività sopra riportate.

Art. 3 – Funzioni e compiti di EDiSU

Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione tra le Parti, resta di competenza di EDiSU l'espletamento delle sotto indicate attività:

- analisi dei fabbisogni;
- individuazione degli interventi edilizi da realizzare, della relativa tempistica e l'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici, sulla base dei propri atti di programmazione economico-finanziaria;
- nomina del Responsabile del Procedimento (RdP) con funzioni di indirizzo e supervisione nonché di raccordo e di collaborazione con il RUP della stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria nelle varie fasi dell'appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione);

- approvazione dei progetti, dei quadri economici dell'intervento, dei capitolati speciali d'appalto, dei capitolati informativi, dei piani di sicurezza / DUVRI, nonché di tutti gli atti ed elaborati da porre a base di gara;
- individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara, nel rispetto dei vincoli previsti dagli artt.50 e 76 del D.Lgs. n.36/2023 e fatto salvo un differente accordo tra le parti in relazione alla singola procedura di gara;
- formalizzazione e assunzione degli impegni di spesa connessi all'intervento, con riguardo alla gestione dei pagamenti in favore dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento del contributo ANAC e alla liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche da corrispondere al personale
- collaborazione nell'individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice nel caso di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ferma restando la competenza alla nomina in capo alla Stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria;
- eventuale sottoscrizione del contratto d'appalto con l'Appaltatore unitamente alla stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria;
- pagamento dei corrispettivi da riconoscere all'Appaltatore, sulla base dei certificati di pagamento emessi dal RUP della stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria

Art.4 – Funzioni e compiti dell'Università di Pavia

L'Università di Pavia, in qualità di Stazione Appaltante Qualificata, svolgerà le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti di EDiSU, fornendo il relativo supporto tecnico, giuridico e amministrativo, relativamente alle fasi procedurali di competenza e alle procedure di appalto di competenza di EDiSU.

Compete all'Università di Pavia l'espletamento delle sotto indicate attività:

- supporto alla fase di programmazione e progettazione dell'appalto, sulla base degli indirizzi strategici espressi da EDiSU;
- individuazione della procedura di gara;
- determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di selezione delle offerte, sulla base degli indirizzi espressi da EDiSU e previa verifica di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa sui contratti pubblici;
- predisposizione della documentazione di gara (bando e/o lettera d'invito, disciplinare di gara e modulistica di presentazione delle offerte);
- adozione della determina a contrarre;
- pubblicazione della gara ovvero trasmissione della lettera d'invito nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per il tramite della piattaforma digitale certificata (PAD) in dotazione presso l'Ateneo;
- nomina della Commissione giudicatrice nei casi di aggiudicazione della procedura secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- espletamento della procedura di gara e adozione dei provvedimenti consequenziali (con particolare riguardo alla verbalizzazione delle operazioni di gara, all'ammissione e/o esclusione degli operatori economici che hanno presentato offerta, alla verifica di anomalia, alla proposta di aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione);
- adozione del provvedimento di aggiudicazione e relative notifiche;
- predisposizione ed eventuale stipula, nella sua qualità di stazione appaltante qualificata, del contratto d'appalto sottoscritto con l'Appaltatore unitamente ad EDiSU;
- gestione della fase esecutiva dell'Appalto e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa sui contratti pubblici (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo autorizzazione dei subappalti, autorizzazione delle modifiche contrattuali e/o delle varianti in corso d'opera, approvazione dei certificati di pagamento e del certificato di collaudo);

- gestione, in nome e per conto di EDiSU, dei rapporti con ANAC, con particolare riguardo all'espletamento degli obblighi informativi e di comunicazione previsti per gli specifici appalti attivati nell'ambito del presente accordo.

Le funzioni di cui sopra saranno assunte dall'Università per il tramite dei Servizi tecnici e amministrativi afferenti all'Area Tecnica e Sostenibilità.

Art.5 – Modalità operative

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo EDiSU dovrà richiedere a mezzo PEC la richiesta di disponibilità all'Università ad assumere la funzione di stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria relativamente allo specifico intervento edilizio di importo superiore a € 1.000.000,00, ovvero relativamente ai servizi di ingegneria e architettura ad esso funzionalmente connessi.

L'Università dovrà fornire riscontro a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi; in assenza di formale riscontro, l'istanza si intenderà respinta.

Ove per la realizzazione dell'intervento edilizio, EDiSU beneficiasse di appositi contributi e/o finanziamenti esterni dedicati, oggetto di specifica rendicontazione e condizionati, a pena di decadenza, al rispetto di scadenze prestabilite, la richiesta di disponibilità di EDiSU all'assunzione da parte dell'Università del ruolo di stazione appaltante ausiliaria dovrà pervenire in tempi compatibili con il rispetto delle precitate scadenze, tenuto conto dei vincoli di legge legati all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie per porre l'intervento a base di gara e dei termini minimi di legge per la pubblicazione della gara o per l'invio delle offerte nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

Ai fini dell'efficace espletamento delle prestazioni di committenza ausiliaria richieste, le parti procederanno congiuntamente alla definizione di un cronoprogramma dell'intervento nel quale verranno definite ed identificate le attività in capo alle parti, le tempistiche stimate e le modalità di esecuzione del singolo intervento edilizio.

Art.6 – Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Responsabile del Procedimento (RdP)

Per gli interventi oggetto del presente atto:

- l'Università, nella sua qualità di stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria, provvederà a nominare con apposito atto, tra i propri dipendenti in possesso dei requisiti di competenza e professionalità previsti dalla normativa vigente, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) e ove necessario e richiesto uno o più Responsabili di fase;
- EDiSU, nella sua qualità di stazione appaltante ausiliata, provvederà a nominare con proprio atto, ai fini del necessario raccordo con l'Università, un responsabile del procedimento, in possesso dei requisiti di competenza e professionalità previsti dalla normativa vigente, che supporti il RUP nelle varie fasi dell'appalto.

In difetto di nomina da parte dei rispettivi Enti, i ruoli di RUP per la stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria e di Responsabile del Procedimento per la stazione appaltante ausiliata si intendono assunti, rispettivamente, dal Dirigente dell'Area Tecnica e Sostenibilità dell'Università e dal Direttore Amministrativo di EDiSU.

Art.7 – Costituzione dei Gruppi di Lavoro Misti

Per ciascun intervento edilizio rientrante nell'ambito del presente Accordo, verranno costituiti specifici Gruppi di Lavoro interistituzionali, composti da personale dell'Università e di EDiSU con funzioni di supporto e di assistenza al RUP nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione).

Le Parti, con appositi e separati atti dirigenziali, provvederanno alla nomina dei componenti di parte individuati tra i rispettivi dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di competenza e professionalità previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi nonché tenuto conto dei carichi di lavoro all'interno dei rispettivi Enti.

Con successivo atto a firma del Direttore Generale dell'Università si procederà alla nomina del Gruppo di Lavoro interistituzionale legato allo specifico intervento.

I componenti del Gruppo di parte EDiSU, per lo svolgimento delle attività di relativa competenza, dipenderanno funzionalmente dal RUP e si atterranno agli indirizzi e alle direttive di quest'ultimo e/o alle direttive impartite dai Responsabili del procedimento per le varie fasi dell'appalto, eventualmente nominati dall'Università, conservando la dipendenza gerarchica e organica dell'Ente di appartenenza.

La composizione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale, ove necessario, potrà essere integrata in corso d'opera, secondo le modalità sopra riportate, in funzione delle professionalità richieste e delle esigenze e/o criticità manifestatesi nel corso di esecuzione dell'appalto.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

Nel caso di procedura con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le parti stabiliscono che la Commissione giudicatrice dovrà essere presieduta e composta prioritariamente da dipendenti di EDiSU, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Ove EDiSU non avesse in organico adeguate professionalità potrà chiedere che uno o più commissari siano nominati dall'Università che provvederà ad individuare i commissari tra i propri dirigenti e funzionari ovvero tra dirigenti e funzionari di altre pubbliche amministrazioni.

La composizione della Commissione giudicatrice dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.93 del D.Lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice fosse composta da personale esterno all'Università e all'EDiSU, ai componenti potrà essere riconosciuto un compenso definito da EDiSU, a valere su propri fondi, commisurato al grado di complessità della procedura e tenuto conto del numero delle offerte ricevute e dell'impegno orario stimato per l'espletamento dell'incarico.

In tutti gli altri casi, nessun compenso è dovuto ai Commissari per l'espletamento delle attività richieste.

Art.9 – Oneri Economici

Il finanziamento dell'intervento edilizio per il quale viene richiesta all'Università l'assunzione del ruolo di stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria rimane integralmente a carico di EDiSU, fatti salvi impegni di cofinanziamento assunti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia.

Al personale dell'Università e di EDiSU facente parte dei Gruppi di Lavori Interistituzionali di cui al precedente art.7, verrà riconosciuto un compenso per le attività svolte riferite a ciascun intervento edilizio avviato nell'ambito del presente accordo da ripartire secondo le modalità previste nel Regolamento per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 dell'Università di Pavia, emanato con decreto del Rettore rep. n.2242/2025, prot. n.181728 del 29 settembre 2025 (di seguito, per brevità, anche "Regolamento") per il personale di Ateneo, mentre la quota spettante al personale EDiSU sarà liquidata da EDiSU secondo i propri atti e regolamenti interni, ferma la necessità di coordinamento tra le parti e di rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023.

Art.10 – Modalità di ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche

Per ciascun intervento edilizio ricompreso nell'ambito del presente accordo, la liquidazione dell'incentivo tecnico da corrispondente, a titolo di compenso, al personale dell'Università e di EDiSU facente parte del Gruppo di Lavoro Interistituzionale allo scopo costituito verrà disposta con provvedimento a firma del Direttore Generale dell'Università, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica e Sostenibilità, su proposta del RUP, ove tale ruolo

venisse ricoperto da un diverso soggetto, che accerti ed attesti, secondo le modalità previste dall'art.24 del Regolamento, le specifiche attività svolte dai dipendenti, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun intervento. La quota spettante al personale EDiSU sarà quantificata previa condivisione istruttoria tra le Parti e liquidata direttamente da EDiSU secondo i propri atti e regolamenti interni.

Per interventi di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale, fermo restando il divieto di anticipazione del compenso.

Il provvedimento di liquidazione del Direttore Generale verrà notificato a mezzo PEC entro 5 giorni dall'avvenuta protocollazione ad EDiSU che entro i 5 giorni successivi dovrà provvedere al trasferimento in favore dell'Università dei fondi necessari per la corresponsione dell'incentivo in favore dei dipendenti universitari facenti parte del Gruppo di Lavoro interistituzionale allo scopo costituito.

La corresponsione dell'incentivo spettante ai dipendenti di EDiSU facenti parte del Gruppo di Lavoro interistituzionale allo scopo istituito verrà corrisposto direttamente da EDiSU secondo la quantificazione economica prevista nel provvedimento di liquidazione disposto dal Direttore Generale dell'Università.

Il mancato o ritardato trasferimento da parte di EDiSU all'Università di Pavia dei fondi necessari a garantire la corresponsione al personale di Università dell'incentivo per le funzioni tecniche per le attività svolte determina l'attivazione di un confronto tra le Parti per la tempestiva regolarizzazione della posizione, ferma restando la salvaguardia delle attività urgenti o già avviate, ove necessarie a evitare pregiudizi agli interventi e ai finanziamenti

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti integralmente e concordemente rinviano al Regolamento per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 dell'Università di Pavia.

Art.11 – Durata

Il presente Accordo, decorrente dall'ultima delle sottoscrizioni digitali, avrà scadenza in data 7 giugno 2028, corrispondente alla data di cessazione della validità della Convenzione quadro, e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le parti.

Nelle more della formalizzazione del rinnovo o della sottoscrizione di un nuovo accordo tra le Parti, l'Università si impegna a garantire la prosecuzione delle attività di committenza ausiliaria in corso sino alla naturale conclusione delle stesse.

Art.12 – Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo.

Le Parti concordano di procedere periodicamente a una verifica congiunta delle regole ivi contenute in caso di evoluzioni del quadro giuridico di riferimento.

Art.13 – Risoluzione anticipata

Il presente accordo è risolto di diritto nei seguenti casi:

- quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per lo svolgimento degli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 per i quali è richiesta una qualificazione;
- in caso di acquisizione della qualificazione da parte di EDiSU della qualificazione prescritta dalla normativa vigente per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, ferma restando la prosecuzione delle attività già avviate sino alla loro naturale conclusione, salvo diverso accordo tra le parti.

Art.14 – Recesso

Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo previa adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo competente. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione del medesimo a mezzo PEC.

Qualora il recesso sia esercitato dall'Università, quest'ultima dovrà dare ad EDiSU un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà garantire in ogni caso il completamento delle attività già in corso.

Art.15 -Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito all'attuazione del presente ed all'applicazione ed interpretazione delle sue clausole dovrà essere prioritariamente ricercata in via bonaria; in difetto, le controversie sono devolute in via esclusiva al Foro di Pavia.

Art.16 – Contenzioso in sede di gara ed in fase di esecuzione dell'appalto

L'Università, nel caso dell'eventuale insorgenza di contenziosi riferiti a procedure di gara e/o alla fase di esecuzione degli appalti gestiti nella Sua qualità di stazione appaltante qualificata e/o ausiliaria, collaborerà con EDiSU mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti e gli atti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa; EDiSU valuterà, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

I contenziosi saranno gestiti d'intesa con la stazione appaltante ausiliata, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al precedente comma restano a carico di EDiSU, fermo restando l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte di EDiSU nei confronti dell'Università nel caso in cui il contenzioso fosse legato ad errori o ad omissioni riconducibili a dolo o a colpa grave in capo ai funzionari preposti dell'Università. Resta altresì ferma la responsabilità di ciascuna Parte per gli atti, le omissioni e le determinazioni riconducibili alla propria sfera di competenza.

Art.17 – Codice di comportamento e protocollo di legalità

Le Parti reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

EDiSU si impegna a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività di Stazione Appaltante Qualificata e/o ausiliaria l'Università è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato al proprio interno.

EDiSU prende atto che l'Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, le cui clausole si intendono accettate integralmente.

Il mancato rispetto delle clausole ivi contenute costituisce causa di risoluzione espressa del presente atto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Le parti si impegnano altresì a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nonché dai rispettivi Codici di Comportamento.

Art.18 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) cui si fa integralmente rinvio.

Art.19 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo, formato da 20 articoli numerati dall'uno al venti, è soggetto ad imposta di bollo, con oneri a carico di EDISU, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia (aut. n. 1 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Pavia del 22 novembre 2011) per un importo complessivo di € 48,00=.

Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, e viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 e s.m.i.

Art.20 – Norme transitorie, di coordinamento, finali e rinvio

Sulla base di quanto meglio specificato nelle premesse, rientrano nell'ambito applicativo del presente accordo le attività di committenza ausiliaria per gli interventi edilizi indicati nelle premesse, anche con riguardo alle attività già svolte dall'Università in data antecedente alla sottoscrizione del presente atto sulla base degli indirizzi espressi dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Parti e dei successivi accordi intercorsi tra le stesse a mezzo PEC. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Per EDISU Pavia
Il Presidente
Prof. Giuseppe Faita
(documento firmato digitalmente)

Per Università di Pavia
La Direttrice Generale
Dott.ssa Alice Corradi
(documento firmato digitalmente)